



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

CARLO DE CHIARA	Presidente
MAURO DI MARZIO	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere-Rel.
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere
PAOLO CATALLOZZI	Consigliere

Oggetto:

BANCA - OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE - PAGAMENTI ATTRAVERSO RICEVUTA BANCARIA

Ud.07/09/2023

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6475 R.G. anno 2019 proposto da:

(omissis) (omissis) **s.r.l.**, (omissis)

;

ricorrente

contro

Banco (omissis) **s.p.a.**, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

(omissis) dall'avvocato (omissis) iliata presso quest'ultimo;

controricorrente

avverso la sentenza n. 3447/2018 depositata il 17 luglio 2018 della Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella.





FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Milano ha giudicato della controversia intercorsa tra (omissis) (omissis) s.r.l. e B (omissis) s.p.a. (nella cui posizione è ora subentrata Banco (omissis) s.r.l.) rigettando la domanda attrice.

La detta società, titolare di un conto corrente bancario presso la (omissis) (omissis) aveva domandato il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale del detto istituto di credito; aveva lamentato, in particolare, che la banca avesse omesso il necessario controllo con riguardo ad alcune operazioni di addebito eseguite da una collaboratrice della società, a nome (omissis) (omissis) priva del potere di compiere atti dispositivi in rappresentanza di essa attrice.

2. — La pronuncia è stata impugnata avanti alla Corte di appello di Milano che, con sentenza del 17 luglio 2018, resa in esito a un giudizio in cui la banca si è costituita, ha respinto il gravame.

3. — Ricorre per cassazione, con quattro motivi, (omissis) (omissis) s.r.l.. Resiste con controricorso Banco (omissis) Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — I motivi risultano così riassunti dalla ricorrente.

1.1. — Primo motivo: omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 1175, 1176, 1387, 1398, 1399 e 2049 c.c.. Ci si duole che la Corte di merito abbia mancato di prendere in esame il funzionamento delle ricevute bancarie, le quali provengono dai terzi, e non dal correntista; in tal modo il Giudice di appello avrebbe applicato il principio dell'affidamento a disposizioni poste in essere allo sportello da soggetto privo del potere di operare sul conto corrente.

1.2. — Secondo motivo: violazione degli artt. 1176, comma 2, e 2082 c.c.. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui la diligenza della banca viene ritenuta esistente anche nel caso, accertato dal Giudice del merito, di operazioni eseguite da un soggetto privo del





potere rappresentativo conferitogli dal correntista.

1.3. — Terzo motivo: nullità della sentenza per omessa pronuncia. Secondo la ricorrente la pronuncia impugnata risulterebbe viziata per avere la Corte di merito mancato di statuire quanto alla nullità delle disposizioni bancarie impartite da soggetto non legittimato. Si evocano, al riguardo, gli artt. 1325, 1418 c.c. e 117 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1983).

1.4. — Quarto motivo: nullità della sentenza per omessa pronuncia. Si deduce che la Corte distrettuale non avrebbe reso una decisione quanto alla «domanda di nullità di protezione selettiva delle disposizioni bancarie abusive» ai sensi degli artt. 117 e 121 t.u.b..

2. — Il ricorso è inammissibile.

2.1. — In sintesi, e per quanto qui rileva, la Corte di appello ha evidenziato essere pacifico che il *modus operandi* di (omissis) (omissis) consistesse nell'esibire allo sportello le «distinte di presentazione» delle ricevute in scadenza — da essa stampate, munite del timbro della società e siglate — che erano già presenti in forma digitale nel sistema *home banking* della stessa odierna ricorrente. Ha rilevato che la stessa (omissis) conformemente allo schema tipico di espletamento degli adempimenti legati alle ricevute bancarie, si presentava presso la banca per autorizzare il pagamento sollecitato e ritirare la ricevuta bancaria, documento avente la funzione della quietanza. La Corte territoriale ha spiegato che tale modalità era stata costantemente adottata per il pagamento dei fornitori della società e impiegata, quindi, anche per adempiere ad «obbligazioni societarie fondate e legittime»; di talché, la prospettata assenza di potere rappresentativo in capo a (omissis) (omissis) quanto alle operazioni di conto corrente avrebbe comportato la caducazione di tutti gli addebiti posti in essere dalla medesima attraverso l'utilizzo di ricevute bancarie: anche di quelli attuati per onorare reali debiti della società. Il Giudice distrettuale ha inoltre dato rilievo alla responsabilità degli organi amministrativi della società





avendo riguardo all'invio periodico degli estratti conto, evidenziando come, in ogni caso, l'eccezione mancata ricezione di tali rendicontazioni ponesse in luce una responsabilità degli organi sociali per omesso controllo e *culpa in eligendo*. La diligenza della banca è stata riconosciuta tenendo conto che in base alla prassi commerciale si reputa sufficiente la sicura provenienza dal sistema *home banking* del debitore delle «distinte» che risultano in scadenza in presenza dell'apposizione di credenziali imputabili allo stesso obbligato quali, nella specie, il timbro della società e la firma di un collaboratore incaricato. In conclusione, secondo il Giudice del gravame, non era possibile traslare le conseguenze dannose delle condotte illecite della predetta (omissis) cui la società aveva attribuito un'estesa libertà di azione, «dal piano della responsabilità degli organi amministrativi al piano di una responsabilità che assume i contorni della responsabilità oggettiva dell'istituto di credito».

2.2. — Ora, il primo motivo prospetta l'omesso esame di un fatto (il funzionamento della modalità di adempimento mediante ricevuta bancaria) di cui non è spiegata la decisività.

Oltretutto, la circostanza, dedotta a pag. 8 del ricorso, per cui le c.d. prenotazioni *on line* delle ricevute bancarie in scadenza non sono disposizioni del correntista, ma domande di adempimento inoltrate alla banca da terzi creditori per il tramite dei rispettivi istituti di credito, non è smentita dalla Corte di appello, la quale ha infatti rilevato che è il debitore a presentarsi presso la propria banca per eseguire il pagamento e ottenerne la quietanza documentata dalla ricevuta bancaria: ricostruzione del tutto coerente con una iniziativa, quanto all'adempimento dell'obbligazione, assunta dai «terzi creditori» che, inviando la ricevuta bancaria da loro sottoscritta, precostituiscono la quietanza che verrà rilasciata al debitore (nella fattispecie (omissis) s.r.l.) a seguito del pagamento.

Nel corpo del motivo la società istante lamenta pure l'omesso





esame di documenti da cui si sarebbe potuto escludere la provenienza delle ricevute bancarie dal sistema di *home banking*. Il mancato esame dei documenti è cosa però diversa dall'omesso esame del fatto decisivo ed è incontestabile che la circostanza relativa alla citata provenienza delle ricevute bancarie sia stata presa in considerazione dalla Corte di appello (la quale ha ritenuto pacifico che esse fossero presenti nel sistema *home banking*). Come è noto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Sempre nel primo motivo la ricorrente questiona dell'affidamento della banca, da ritenersi colpevole, e della mancata spendita, da parte di essa, della diligenza necessaria per verificare i poteri (quanto alle operazioni in conto corrente di cui qui si dibatte) spettanti al *falsus procurator* (omissis) (omissis) Si tratta però di censure del tutto estranee alla previsione di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., fatta valere col mezzo di censura in esame.

2.3. — Il tema appena richiamato è sviluppato all'interno del secondo motivo, ove si sottolinea come la Corte di appello non abbia conferito appropriato rilievo al fatto che (omissis) (omissis) in base alla procura a lei conferita, aveva il solo potere di operare versamenti sul conto corrente, oltre che di prendere conoscenza delle varie movimentazioni che lo riguardavano (si parla di «consultazione del conto»).

Senonché, la Corte di merito ha rilevato, come si è visto, che la società aveva mancato di rilevare quanto documentato, volta per volta, negli estratti conto; ha osservato, di rincalzo, che ove pure questi non fossero stati recapitati, secondo quanto eccepito dall'odierna istante, la condotta tenuta dalla società sarebbe risultata colpevole (perché,





evidentemente, essa si sarebbe disinteressata di acquisire alcuna documentazione delle operazioni poste in essere, omettendo di informarsi su come risultava gestito il rapporto di conto corrente).

Tali evenienze, unitamente al fatto che (omissis) (omissis) era stata «incaricata della gestione della contabilità con ampi margini di autonomia e discrezionalità» (cfr. sentenza, pag. 9) e alla circostanza per cui la stessa aveva potuto disporre delle «distinte in scadenza» presenti sull'*home banking* della società, validate attraverso il timbro di questa, danno conto, secondo la sentenza di merito, dell'affidamento incolpevole riposto dalla banca nella veste rappresentativa assunta da (omissis) (omissis) la quale, merita aggiungere, ha potuto del resto operare addebiti sul conto corrente non solo in proprio favore, ma anche a vantaggio di creditori reali della società, secondo quanto ha sottolineato la Corte di appello).

E' da ricordare, in proposito, che in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cass. 13 luglio 2018, n. 18519; Cass. 9 marzo 2012, n. 3787; Cass. 8 febbraio 2007, n. 2725). Sul piano dell'autoresponsabilità della società attrice assume sicuramente rilievo quanto rimarcato in sentenza in ordine alla rendicontazione delle operazioni; questa Corte ha già avuto modo di ricondurre alla rappresentanza apparente l'ipotesi in cui un soggetto diverso dall'incaricato del correntista legittimato a operare sul conto corrente esegua sullo stesso operazioni di prelevamento senza che il titolare del conto abbia a sollevare contestazioni a fronte della regolare ricezione degli estratti conto (Cass. 2 marzo 2016, n. 4113); ad analoga conclusione può giungersi ove si ipotizzi che la società





istante non abbia ricevuto estratti conto. Infatti, anche in caso di mancata ricezione di estratti conto al titolare del rapporto può imputarsi, secondo le circostanze, un comportamento colposo produttivo dell'altrui affidamento. E tale comportamento colposo ben può consistere nel tollerare l'eventualità che il conto corrente di cui si sia titolari venga continuativamente movimentato (la materia controversa è rappresentata da ben 124 operazioni per l'importo complessivo di euro 406.658,66 — cfr. ricorso per cassazione, pag. 4 —, ma come si è detto è pacifico che (omissis) (omissis) ne abbia eseguito di altre nell'intesse della società) in un periodo di quattro anni e mezzo (da gennaio 2011 a luglio 2015: cfr. ricorso, sempre pag. 4), senza preoccuparsi di avere conoscenza del suo reale andamento e senza aver cura di segnalare alla banca il disguido che si frapponga a tale conoscenza (nessuna allegazione risulta sia stata infatti formulata al riguardo).

2.4. — Il terzo motivo, oltre a risultare poco chiaro, visto che la ricorrente sovrappone il tema della domanda di nullità delle disposizioni bancarie a quello del rilievo d'ufficio delle stesse, si risolve in una petizione di principio.

Esso muove, infatti, dal presupposto che le operazioni non le sarebbero riferibili, mentre invece lo sono in applicazione dei principio della rappresentanza apparente, secondo quanto si è detto.

2.5. — Il quarto mezzo è privo di decisività.

A prescindere dal rilievo per cui l'istituto della c.d. nullità selettiva è da riferire a fattispecie (nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta ex art. 23, comma 3, t.u.f., ossia d.lgs. n. 58 del 1998: Cass. Sez. U. 4 novembre 2019, n. 28314) del tutto diversa da quella in esame (inefficacia nei confronti dello pseudo rappresentato del negozio concluso dal falso rappresentante), l'argomento speso dalla Corte di merito, e incentrato sul rilievo per cui l'accoglimento della tesi dell'appellante avrebbe determinato la caducazione di tutti gli addebiti





operati da (omissis) (omissis) con le stesse modalità adottate per appropriarsi di somme cui la stessa non aveva diritto, risulta formulato *ad abundantiam*. Ebbene, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta *ad abundantiam*, in quanto la stessa, non costituendo una *ratio decidendi* della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. 8 giugno 2022, n. 18429; Cass. 10 aprile 2018, n. 8755).

3. — Le spese di giudizio fanno carico alla ricorrente, siccome parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 7 settembre 2023.

Il Presidente

Carlo De Chiara

